RIASSUNTI PRATICI DI DIRITTO DOGANALE

sito web: www.corsopraticodidiritto.it
E-mail: corsopraticodiritto@gmail.com

INDICE

1. LE FONTI EUROPEE DEL DIRITTO DOGANALE
2. GLI ACCORDI INTERNAZIONALI: LA POLITICA COMMERCIALE COMUNE E GLI ACCORDI DI ASSOCIAZIONE
3. I PRINCIPI E LE NORME DI PRINCIPIO
4. IL TERRITORIO DOGANALE E IL DAZIO DOGANALE
5. LE MERCI: CARATTERI IDENTIFICATIVI E BENI ESCLUSI DALLA NOZIONE
6. L'AUTORITA' DOGANALE
7. LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E LA MUTUA ASSISTENZA TRA AUTORITA' DOGANALI
8. IL RUOLO DELLA COMMISSIONE UE, DEL COMITATO E DELL'OLAF IN AMBITO DOGANALE
9. I SOGGETTI COINVOLTI NELLE OPERAZIONI DOGANALI: IL DICHIARANTE
10. IL RAPPRESENTANTE DOGANALE
11. L'OPERATORE ECONOMICO AUTORIZZATO
12. L'OBBLIGAZIONE DOGANALE
13. IL LUOGO E IL TEMPO IN CUI SORGE L'OBBLIGAZIONE DOGANALE
14. L'ORIGINE DELLA MERCE
15. LA DISCIPLINA DEL CUMULO
16. LA TARIFFA DOGANALE
17. IL VALORE IN DOGANA DELLE MERCI
18. L'ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE
19. LE GARANZIE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE E LE FRANCHIGIE
20. IL RIMBORSO E LO SGRAVIO
21. L'INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELL'UNIONE
22. LA DICHIARAZIONE DOGANALE
23. L'ISCRIZIONE NELLE SCRITTURE CONTABILI DEL DICHIARANTE
24. IL VINCOLO DELLE MERCI A REGIME
25. IL REGIME DEL TRANSITO
26. IL DEPOSITO DOGANALE E LE ZONE FRANCHE
27. L'USO PARTICOLARE E IL PERFEZIONAMENTO
28. L'ESPORTAZIONE
29. I CONTROLLI DOGANALI
30. IL *DUAL USE*
31. LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INTELLETTUALE DA PARTE DELLE AUTORITA' DOGANALI
32. LE SANZIONI IN AMBITO DOGANALE
33. IL CONTENZIOSO DOGANALE

IL DEPOSITO DOGANALE E LE ZONE FRANCHE

Il **vincolo al regime del deposito** consiste nell'immagazzinamento delle merci nel territorio dell'UE e senza che queste siano soggette ai dazi all'importazione, oneri e misure di politica commerciale. Esso consente al relativo titolare di **differire il pagamento dei diritti relativi alle merci così vincolate,** favorendo in tal modo sul piano economico operazioni di circolazione delle merci in attesa della definitiva destinazione, sia essa immissione in libera pratica, altro regime o uscita dal territorio doganale dell'UE.

I depositi possono assumere **natura pubblica o privata**:

- i **depositi doganali pubblici** rappresentano delle strutture utilizzabili da qualsiasi persona per il magazzinaggio delle merci;
- i **depositi doganali privati** sono destinati al magazzinaggio delle merci da parte del titolare della relativa autorizzazione.

Nella normativa di attuazione, si distingue ulteriormente tra:

- **deposito doganale pubblico di tipo I,** consistente nel deposito doganale pubblico nel quale le responsabilità connesse ad assicurare che le merci non siano sottratte al regime e al rispetto degli obblighi connessi al relativo magazzinaggio spettano al **titolare dell'autorizzazione** e al **titolare del regime**;
- **deposito doganale pubblico di tipo II,** ovvero il deposito doganale pubblico nel quale tali responsabilità spettano al **titolare del regime;**
- **deposito doganale privato.**

Affinché il regime del deposito funzioni perfettamente, rilevano il **titolare dell'autorizzazione** e il **titolare del regime,** i quali devono garantire che le merci vincolate al regime non siano sottratte alla vigilanza doganale, oltre ad assicurare il rispetto degli obblighi risultanti dal magazzinaggio delle merci e l'osservanza delle condizioni particolari issate nell'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale.

Il regime del deposito doganale è legato all'**identificazione di locali o luoghi destinati al magazzinaggio delle merci**, per i quali è prevista la **sospensione** dell'obbligazione daziaria in relazione alle merci ivi introdotte.

Il trattamento delle merci vincolate al regime del deposito doganale ammette che esse possano essere **temporaneamente rimosse dai locali o luoghi** per i quali è ammesso il regime, previa **autorizzazione dell'autorità doganale**. La rimozione temporanea è anche autorizzata per un periodo **non superiore a tre mesi**.

Il rilascio dell'autorizzazione presuppone una serie di **requisiti di carattere soggettivo ed oggettivo**.

Dal punto di vista **soggettivo**, deve trattarsi di soggetti residenti nell'UE che non risultino imputati per una serie di delitti, tra i quali quelli previsti dalla normativa doganale o fiscale o da ogni altra legge la cui applicazione è riservata alla dogana, né che abbiano riportato condanne per tali delitti. Deve poi trattarsi di soggetti che **non abbiano commesso ….**

*** FINE ANTEPRIMA GRATUITA ***